Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Sabato, 25 marzo 1933 - ANNO XI** **Numero 71**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'Indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice.

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 169.

Norme di attuazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente la riscossione dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie in agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 — terzo e quarto comma — del R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la

vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla formazione dei ruoli per la riscossione dei contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e contro la tubercolosi, secondo il disposto dei primi due commi dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, provvede la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale può delegare tale attribuzione alle Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori.

Art. 2.

La facoltà di riscuotere i contributi di assicurazione obbligatoria con le forme e la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette, sancita, per i lavoratori agricoli, nel primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, si estende anche ai contributi di assicurazione obbligatoria dovuti per tutti coloro che prestino con carattere continuativo la loro opera alla dipendenza delle aziende agricole.

Art. 3.

In ogni Provincia è istituita una Commissione, composta:

a) del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, che ne assume la presidenza;

b) del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori e del segretario della Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

c) del direttore o del capo agente della competente sede od agenzia provinciale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

d) di un funzionario della Intendenza di finanza, designato dall'intendente.

La Commissione è nominata dal prefetto.

I componenti della Commissione indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), durano in carica fino a che ricoprono l'ufficio per il quale sono chiamati a far parte della Commissione e possono farsi sostituire, in caso di impedimento, da un proprio delegato.

La Commissione ha sede presso la sede o agenzia provinciale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Sono attribuzioni della Commissione:

1° proporre le forme di determinazione del contributo da inscrivere a ruolo per l'assicurazione dei giornalieri di campagna;

2° stabilire la misura del *forfait,* nel caso in cui per la determinazione dei contributi di cui al numero precedente, sia prescelto tale sistema. Tale determinazione è fatta in base al fabbisogno annuo presunto di mano d'opera per ogni ettaro di terreno, in rapporto alla specie di coltura;

3° decidere in via amministrativa sui ricorsi per accertamenti o rettifiche d'ufficio.

Le proposte di cui al n. 1 e le determinazioni di cui al n. 2, sono soggette alla ratifica della Direzione generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura. In caso di dissenso decide definitivamente il Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Agli effetti della formazione dei ruoli per la riscossione dei contributi assicurativi per il personale fisso, i datori di lavoro agricolo devono ogni anno, nel mese precedente la chiusura dell'anno agrario, inviare alla competente sede provinciale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ovvero alla Federazione provinciale degli agricoltori, nel caso che a questa sia delegata la formazione dei ruoli, l'elenco nominativo dei dirigenti, degli impiegati, dei salariati fissi, che terranno alle loro dipendenze nell'anno agrario successivo.

Nello stesso periodo i datori di lavoro devono denunciare la estensione e la natura dei terreni, con indicazione delle specie di coltura e della forma di conduzione. Nel caso di conduzione familiare, a colonia parziaria o in affitto, devono essere indicati anche, agli effetti della detrazione dal contributo assicurativo della quota relativa alla mano d'opera familiare, il numero, il sesso e l'età delle persone di famiglia abitualmente addette alla coltivazione del fondo.

Nei casi in cui i datori di lavoro dell'agricoltura abbiano presentato denuncie analoghe a quelle richieste dai precedenti commi, ai fini della determinazione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli, come anche nel caso in cui gli elementi necessari alla determinazione dei contributi predetti siano stati accertati d'ufficio e siansi resi definitivi, la Commissione di cui all'art. 3 può deliberare l'esonero collettivo dei datori di lavoro dall'obbligo delle denuncie predette e stabilire che ai fini della formazione dei ruoli per i contributi assicurativi valgano le denuncie raccolte e gli accertamenti fatti per la determinazione dei contributi sindacali.

A tal fine le Associazioni sindacali devono trasmettere alla Commissione predetta le denuncie e gli accertamenti di ufficio in base ai quali siano stati determinati i contributi sindacali dei lavoratori agricoli.

Art. 5.

In caso di mancata o inesatta denuncia, ferma restando la possibilità del procedimento contravvenzionale a carico degli inadempienti, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, o, per essa, le Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori, nel caso che ad esse sia attribuita per delega, a norma dell'art. 1, la formazione dei ruoli, possono procedere d'ufficio all'accertamento degli elementi indicati nei primi due commi dell'articolo 4, in base ai dati in loro possesso o desunti dai registri catastali.

L'accertamento e le rettifiche d'ufficio sono notificati agli interessati a cura dell'Ente incaricato della formazione dei ruoli.

La notifica dell'accertamento o delle rettifiche d'ufficio può aver luogo mediante affissione, nell'albo pretorio del Comune, di apposito elenco dei datori di lavoro, con indicazione dei contributi per ciascuno accertati o determinati in seguito a rettifiche delle denuncie presentate.

In tal caso, la pubblicazione dell'elenco mediante affissione nell'albo pretorio del Comune, deve essere portata a conoscenza degli interessati a mezzo di comunicazione individuale, ovvero mediante affissione, a cura del podestà, di apposito manifesto fornito dalle sedi provinciali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, nel quale risultino indicati il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prendere visione degli accertamenti e delle rettifiche d'ufficio.

Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio è ammesso il ricorso entro 20 giorni dalla notifica, alla Commissione di cui all'art. 3, la quale decide in via amministrativa.

La notifica della decisione è fatta agli interessati, a cura della segreteria della Commissione, a mezzo del messo comunale.

Contro la decisione amministrativa della Commissione predetta, è ammesso, entro 20 giorni dalla notifica, il ricorso alla Commissione arbitrale di prima istanza di cui all'articolo 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Contro la decisione della Commissione arbitrale di prima istanza è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla Commissione arbitrale centrale di cui all'art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Art. 6.

L'importo dei contributi assicurativi da inscrivere a ruolo, è determinato sulla base degli elementi enunciati nell'art. 4: per i salariati fissi, in conformità della misura di contributo fissata dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3; per i giornalieri di campagna, in base alle determinazioni adottate dalla Commissione di cui all'art. 3.

Art. 7.

Nel primo mese dell'anno agrario, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, o, per essa, nel caso di delega previsto nell'art. 1, le Federazioni provinciali degli agricoltori, procedono alla formazione dei ruoli per i contributi assicurativi, iscrivendo:

1° i contributi relativi alle denuncie definitive;

2° i contributi accertati d'ufficio e resi definitivi per mancanza di ricorso entro il termine prescritto;

3° i contributi determinati, a seguito di ricorso, dalla Commissione di cui all'art. 3, salvi gli sgravi che potranno competere in base alle decisioni delle Commissioni arbitrali di cui agli ultimi due commi dell'art. 5.

I contributi comunque non compresi nei ruoli principali sono iscritti in ruoli suppletivi, i quali sono posti in riscossione in coincidenza con i ruoli suppletivi delle imposte dirette.

Art. 8.

I ruoli, compilati secondo il disposto dell'articolo precedente e vistati dalle sedi provinciali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dalle Federazioni provinciali degli agricoltori e dalle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, sono inviati, per il visto di esecutorietà, ai Regi prefetti, e sono pubblicati con affissione all'albo pretorio dei Comuni, di regola, nello stesso periodo di affissione dei ruoli delle imposte dirette, per essere posti in riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per la riscossione dei tributi erariali, in sei rate bimestrali, coincidenti con le scadenze delle imposte dirette.

Alle somme inscritte a ruolo sono applicati gli aggi di riscossione in misura conforme a quelli vigenti per gli appalti esattoriali.

Art. 9.

Della pubblicazione dei ruoli e data notizia mediante affissione, in ogni Comune, di un manifesto predisposto dalle sedi provinciali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, con indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono prendere visione dei ruoli, e con l'indicazione del modo di pagamento e delle scadenze relative.

Art. 10.

Nei casi di ritardo nel pagamento dei contributi inscritti a ruolo sono applicabili, quanto alla misura delle indennità di mora dovute, le norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Ove per conseguire il pagamento delle somme inscritte a ruolo occorra valersi della procedura esecutiva, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può, nel caso che essa provveda direttamente alla riscossione di contributi e non si valga della facoltà che le è concessa dall'art. 58 (terzo comma) del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, affidare, in base all'estratto di ruolo, l'incarico della esecuzione direttamente all'ufficiale giudiziario.

All'esecuzione si applicano le norme del titolo III della legge 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, con le successive modificazioni.

Art. 11.

Contro i ruoli è ammesso il ricorso al prefetto, entro sei mesi dall'ultimo giorno di loro pubblicazione, per omessa o irregolare notifica di accertamento, per errore materiale, per duplicazione.

Art. 12.

I contributi riscossi in base al sistema del *forfait* nelle singole Provincie sono ogni anno ripartiti fra i lavoratori agricoli della Provincia aventi diritto a tale ripartizione.

Le norme secondo le quali si procede alla ripartizione dei contributi sono stabilite dalla Commissione di cui all'art. 3 e devono essere approvate dalla sede centrale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

L'attribuzione dei contributi riscossi può essere fatta in base a ripartizione capitaria per Provincia o per zone, in base ad elenchi nominativi comunali dei giornalieri agricoli, distinti in abituali, occasionali ed eccezionali, compilati dalle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Tali elenchi devono essere pubblicati nell'albo pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni. Per le eventuali omissioni gli interessati hanno le stesse facoltà di ricorso che sono stabilite per i datori di lavoro nei commi 5°, 7° ed 8° dell'art. 5.

Nei casi in cui sia possibile, l'attribuzione dei contributi riscossi a *forfait* sarà effettuata in base alla indicazione nominativa, da parte delle organizzazioni sindacali, delle giornate di lavoro effettuate dai singoli prestatori d'opera aventi diritto alla ripartizione del *forfait*.

In caso di insufficienza dei contributi riscossi sarà provveduto alla riscossione della differenza, mediante ruoli suppletivi; in caso di eccedenza, la differenza in più riscossa sarà portata in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno successivo.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

I contributi assicurativi dovuti a titolo di arretrato relativamente al periodo anteriore al 1° gennaio 1932, sono posti in riscossione sotto forma di addizionale ai contributi assicurativi ordinari, ovvero per mezzo di ruolo speciale.

L'importo dei contributi dovuti a titolo di arretrato e le modalità di pagamento dei contributi stessi sono stabiliti di comune accordo fra la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura. In caso di dissenso decide inappellabilmente il Ministero delle corporazioni.

Gli accertamenti relativi all'arretrato sono notificati ai datori di lavoro nei modi previsti nei commi 2°, 3° e 4° dell'art. 5.

Le facoltà di ricorso stabilite in ordine all'accertamento dei contributi ordinari e le norme inerenti alla loro riscossione si estendono anche a tutte le operazioni relative alla determinazione e alla riscossione dei contributi arretrati.

Art. 14.

Per gli anni 1932 e 1933 le denuncie di cui all'art. 4 devono essere presentate entro 15 giorni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 15.

Il pagamento delle somme iscritte a ruolo per il 1932 è eseguito in due rate bimestrali consecutive, di cui una con scadenza al 10 febbraio e l'altra con scadenza al 10 aprile 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 80. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1933.
Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa rurale di risparmio e prestiti di Erpelle (Pola) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale di risparmio e prestiti di Erpelle (Pola) in liquidazione è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 50 (cinquanta) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Pola è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(897)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12364.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo Henke fu Maria, nato a Trieste il 3 ottobre 1907 e residente a Trieste, via E. Tarabocchia n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Enchelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Henke è ridotto in « Enchelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bruna Cebochin in Henke di Carlo, nata il 17 ottobre 1908, moglie;
2. Giorgio di Arturo, nato il 7 gennaio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8799)

N. 11419-14505.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Natalia Herzog di Maurizio, nata a Budapest l'11 maggio 1887 e residente a Trieste, via di Scorcola n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Duchini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Natalia Herzog è ridotto in « Duchini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8800)

N. 11419-7416.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Efrigio Hicke di Ettore, nato a Spalato il 25 agosto 1909 e residente a Milano, via A. Palladio n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nichelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Efrigio Hicke è ridotto in « Nichelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8801)

N. 11419-7415.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Hicke fu Eugenio, nato a Trieste il 19 aprile 1885 e residente a Milano, via A. Palladio n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nichelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Hicke è ridotto in « Nichelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Berani Maria in Hicke fu Antonio, nata il 17 agosto 1886, moglie;
2. Egizio di Ettore, nato il 4 luglio 1913, figlio;
3. Edera di Ettore, nata il 23 ottobre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8802)

N. 11419-7834.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Hlad di Giovanni, nato a Trieste il 1° aprile 1894 e residente a Trieste, via E. Torricelli n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ladi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Hlad è ridotto in « Ladi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lionello di Emilio, nato il 2 settembre 1922, figlio;
2. Nidia di Emilio, nata il 29 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8803)

N. 11419-7833.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Hocevar fu Pietro, nato a Trieste il 16 giugno 1887 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coceani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Hocevar è dirotto in « Coceani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Manfrini in Hocevar di Antonio, nata il 26 agosto 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8804)

N. 11419-8306.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Hrescak di Giacomo, nato a Trieste il 6 ottobre 1903 e residente a Trieste, via Media n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cresciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Hrescak è ridotto in « Cresciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8805)

N. 11419-6235.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Giovanni Hrescak di Andrea, nato a Trieste il 30 giugno 1906 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1638, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cresciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Giovanni Hrescak è ridotto in « Cresciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8806)

N. 11419-8307.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Hrescak fu Giacomo, nato a Trieste l'8 gennaio 1910 e residente a Trieste, via Media n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cresciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Hrescak è ridotto in « Cresciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8807)

N. 11419-14930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Iakobitsch di Agnese, nato a Graz (Austria) il 17 maggio 1904 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 81, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iacobini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Iakobitsch è ridotto in « Iacobini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Violetta Germek in Iakobitsch fu Giuseppe, nata il 14 giugno 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8808)

N. 11419-9801.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Salvatore Iakobovic fu Pietro, nato a Gravosa (Jugoslavia) il 20 gennaio 1890 e residente a Trieste, via Vidali n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, nu-

mero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giacomini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Salvatore Iakobovic è ridotto in « Giacomini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giorgina Orzan in Iakobovic fu Giorgio, nata l'11 febbraio 1890, moglie;
2. Delia di Salvatore, nata l'11 febbraio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8809)

N. 11419-9569.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Iermanis fu Antonio, nato a Trieste il 7 aprile 1881 e residente a Trieste, via Settefontane n. 93, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Germanis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Iermanis è ridotto in « Germanis ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elvira Mlac in Iermanis fu Antonio, nata il 6 aprile 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8810)

N. 11419-11214.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Iogan fu Antonio, nato a Trieste il 3 maggio 1880 e residente a Trieste, via A. Manzoni n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gianni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Iogan è ridotto in « Gianni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ermenegilda Valenzhich in Iogan fu Massimiliano, nata il 4 agosto 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8811)

N. 11419-12708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Ivancich di Adriano, nato a Pola il 1° agosto 1890 e residente a Trieste, via Fabio Severo n. 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iviani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Ivancich è ridotto in « Iviani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Stipanovich in Ivancich di Emerico, nata il 23 novembre 1901, moglie;
2. Mario di Emilio, nato il 9 marzo 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8812)

N. 11419-14029.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Ivelja di Lorenzo, nato a Trieste il 25 luglio 1907 e residente a Trieste, via F. Corridoni n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iveglia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ivelja è ridotto in « Iveglia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 182

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 per cento n. 417251 della rendita annua di L. 560 intestato a Vilatta Teresa fu Pietro, nubile, domiciliata in Saluzzo, con vincolo per dote militare, pel matrimonio a contrarsi dalla titolare con Roulph Pietro di Giacomo, capitano nel 31° reggimento fanteria.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, che serviva per la riscossione degli interessi (terza e quarta pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 19 novembre 1932 Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7472)

Diffida per restituzione di titolo del consolidato

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 184.

I coniugi signori Giannotta Rosina fu Francesco-Paolo e Rivelli Luca fu Giuseppe, domiciliati in Grassano (Matera), a mezzo del ff. ufficiale giudiziario Candela Francesco della Sezione di pretura di Grassano, hanno diffidato, in data 20 agosto 1932-X, la signora Giannotta Maria fu Francesco-Paolo, domiciliata in Grassano, a restituire loro, entro il termine stabilito dalla legge sul Debito pubblico, il certificato nominativo consolidato 5 per cento n. 500385 di annue L. 1575 di rendita, intestato con vincolo dotale a « Giannotta Rosina fu Francesco-Paolo moglie di Rivelli Luca fu Giuseppe » e del quale essi si dichiarano spossessati.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo, presentata dai coniugi Giannotta-Rivelli.

Roma, addì 19 novembre 1932 Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7473)

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %.

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 185.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 138.292 di L. 50, intestato a Fornaciari Francesco fu Emilio, minore, sotto la patria potestà della madre Poggi Giuseppina di Giovanni, domiciliato in Quarto dei Mille (Genova), vincolato fino alla maggiore età del titolare.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 19 novembre 1932 Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7474)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV I - PORTAFOGLIO

N. 68.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.41
Inghilterra (Sterlina)	66.45
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	374.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.715
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.18
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.635
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.42
Olanda (Fiorino)	7.85
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.75
Svezia (Corona)	3.54
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	75.525
Id. 3,50 % (1902)	74.20
Id. 3 % lordo	54 —
Consolidato 5 %	84.475
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.05
Id. id Id. 1940	102.175
Id. id. Id. 1941	102.10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.50

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.